



COMUNE DI TRENTO



Area dei servizi alla persona

C22

**Regolamento
per l'erogazione di finanziamenti
e l'attribuzione di benefici economici**

2026

Indice generale

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Osservanza delle norme regolamentari e pubblicità

Art. 4 Natura delle provvidenze

Art. 5 Limiti oggettivi

Art. 6 Destinatari delle provvidenze

Art. 7 Richiesta di ammissione alle provvidenze

Art. 8 Criteri di concessione delle provvidenze

Art. 9 Partecipazione al procedimento

Art. 10 Condizioni generali di concessione

SEZIONE I - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI AUSILI FINANZIARI

Art. 11 Termini di presentazione delle richieste

Art. 12 Modalità di erogazione delle provvidenze

Art. 13 Rideterminazione e revoca

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 14 Modalità di presentazione delle richieste

SEZIONE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PATROCINIO

Art. 15 Modalità e termini di presentazione delle richieste

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI SETTORI

SEZIONE I - POLITICHE ABITATIVE, WELFARE E COESIONE SOCIALE

Art. 16 Finalità

Art. 17 Contributi in conto investimento

SEZIONE II - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, TURISMO

Art. 18 Finalità

Art. 19 Soggetti con capitolo a bilancio

SEZIONE III - SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO

Art. 20 Finalità

Art. 21 Requisiti dei soggetti richiedenti

SEZIONE IV - SPORT

Art. 22 Finalità

Art. 23 Termini di presentazione delle richieste

Art. 24 Disposizioni particolari per la realizzazione, sistemazione e ristrutturazione di impianti sportivi

Art. 25 Criteri per la ristrutturazione, sistemazione e realizzazione di impianti sportivi

Art. 26 Liquidazione delle provvidenze

SEZIONE V - PRIMA INFANZIA E POLITICHE CONCILIATIVE

Art. 27 Finalità

Art. 28 Criteri di concessione delle provvidenze

Art. 29 Norma transitoria finale

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Trento stabilisce con il presente Regolamento le finalità, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici, d'ora in poi definite anche provvidenze, a soggetti pubblici e privati, in applicazione di quanto disposto dall'art. 19 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
2. Le finalità e le eventuali disposizioni specifiche relative a ciascun settore sono disciplinate al successivo Capo II.
3. Le norme di cui al Capo I trovano applicazione anche nel caso in cui emerga la necessità di valutare l'erogazione di provvidenze non rientranti nei settori di cui al Capo II.
4. Salve le abrogazioni esplicite di cui all'art. 29, per le materie già disciplinate da specifici regolamenti, si applica il presente in via integrativa, limitatamente ad aspetti eventualmente non previsti dai regolamenti di settore.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune tutela e sostiene, riconoscendo il significato fondamentale ed irrinunciabile del principio di sussidiarietà e l'esigenza di un suo concreto ed aggiornato esercizio, il ruolo e la responsabilità sociale dei soggetti privati ed in particolare del volontariato.
2. La disciplina del presente Regolamento persegue, altresì, l'obiettivo di semplificazione amministrativa, qualificazione, coordinamento e razionalizzazione della spesa.

Art. 3 Osservanza delle norme regolamentari e pubblicità

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 4 Natura delle provvidenze

1. Le provvidenze possono assumere la forma di:
 - a) sovvenzioni, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
 - b) contributi, quando - in base ai criteri stabiliti da questo regolamento, da atti amministrativi a carattere generale assunti sulla sua base, da leggi di settore - le provvidenze sono dirette a favorire attività, iniziative, acquisti o lavori per i quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo, comunque in misura non superiore all'80%, salvo quanto eventualmente previsto al Capo II, della spesa ammessa e non eccedente il disavanzo esposto. Sono ammesse a contributo le spese ritenute congrue per la realizzazione dell'attività e direttamente correlate alla stessa;
 - c) sussidi, quando si tratti di interventi di natura sociale e/o assistenziale;
 - d) ausili finanziari, quando si sia in presenza di altre forme di provvidenze che non rientrino nelle precedenti categorie;
 - e) vantaggi economici, quando le provvidenze siano riferite all'utilizzo occasionale o temporaneo di beni mobili od immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune,

- nonché, per le iniziative a rilevanza cittadina, a prestazioni e servizi o ad apporti professionali e di lavoro dei dipendenti comunali;
- f) patrocinio del Comune, inteso quale adesione istituzionale al particolare rilievo civile, sociale, culturale, scientifico e sportivo di attività o iniziative promosse da soggetti terzi.

Art. 5 Limiti oggettivi

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome in quanto non soggette ai vincoli stabiliti dall'art. 19 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23:
 - a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
 - b) le provvidenze conseguenti da rapporti convenzionali o da accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da questo affidate a soggetti terzi per ragioni di opportunità e/o di convenienza socioeconomica od organizzativa;
 - d) i trasferimenti a soggetti terzi effettuati per conto di altri Enti pubblici e da questi successivamente rimborsati;
 - e) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità o della sussidiarietà.

Art. 6 Destinatari delle provvidenze

1. La concessione delle provvidenze può essere disposta dal Comune a favore:
 - a) di enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - b) di Enti del Terzo Settore e di enti privati senza scopo di lucro, quali associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, cooperative e comitati, che esercitino prevalentemente la propria attività e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale. La costituzione del soggetto deve risultare da atto approvato in data precedente di almeno sei mesi la richiesta;
 - c) di imprese e di singoli cittadini, purché dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico riconosciuto espressamente con delibera della Giunta comunale, nel rispetto della disciplina sugli Aiuti di Stato.
2. Per l'adesione ad iniziative che abbiano lo scopo di sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo od interventi di solidarietà internazionale, si rinvia espressamente a quanto disposto dall'art. 19, comma 1 bis, della Legge 19 marzo 1993, n. 68 ed alle disposizioni della Sezione III Capo II del presente Regolamento.

Art. 7 Richiesta di ammissione alle provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, presentate nei termini di cui alle sezioni successive, sono indirizzate alla struttura competente per materia, coerentemente con quanto disposto dal Capo II e presentate in ottemperanza alla vigente normativa sul bollo.
2. Spetta agli Uffici istruttori competenti la predisposizione della modulistica e la cura dell'istruttoria per l'assegnazione dei benefici.
3. Il Dirigente della struttura comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento e sulla base dei parametri decisi dalla Giunta comunale, determina l'ammontare delle provvidenze e le assegna. Con provvedimento del Dirigente sono escluse motivatamente le domande non rispondenti ai requisiti ed ai presupposti previsti dal presente

Regolamento.

4. Spetta alla Giunta comunale definire in via generale gli indirizzi e le modalità per l'attribuzione delle provvidenze ed in particolare:
 - a) la graduazione dei criteri di attribuzione delle provvidenze;
 - b) la documentazione da produrre a corredo dell'istanza di assegnazione e di liquidazione, comprese le dichiarazioni da rendere da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente relativamente all'assenza di cause ostative alla concessione delle provvidenze;
 - c) le linee di indirizzo relative alla spesa ammessa e ai possibili scostamenti in sede di consuntivo;
 - d) i criteri per l'approvazione dei bandi di cui all'art. 11;
 - e) la ricorrenza dell'interesse pubblico a norma dell'art. 6 comma 1) lett. c).

Art. 8 Criteri di concessione delle provvidenze

1. Le provvidenze per la gestione ordinaria annuale sono assegnate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza con gli obiettivi strategici e gli indirizzi fissati dagli strumenti di programmazione comunale;
 - b) qualità della programmazione e delle strategie di azione delineate dall'associazione;
 - c) competenza e base sociale del soggetto richiedente e dell'eventuale rete di partner nonché collaborazioni attivate sul territorio anche in termini di condivisione e gestione di spazi;
 - d) riconoscimento e tutela dell'apporto del volontariato e della capacità di valorizzare ed integrare le risorse;
 - e) capacità di programmazione della spesa, di autofinanziamento e di diversificazione delle entrate esistenti;
 - f) accessibilità alla cittadinanza.
2. Le provvidenze per le singole iniziative sono assegnate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza con gli obiettivi strategici e gli indirizzi fissati dagli strumenti di programmazione comunale;
 - b) impatto sul territorio e sulla cittadinanza, anche in termini di valorizzazione e crescita del tessuto locale;
 - c) adeguatezza nella risposta ai bisogni espressi dal territorio;
 - d) competenza e base sociale del soggetto richiedente e dell'eventuale rete di partner nonché collaborazioni attivate sul territorio anche in termini di condivisione e gestione di spazi;
 - e) qualità, innovatività e distintività della proposta;
 - f) partecipazione e attivazione di reti sul territorio, anche in termini di coinvolgimento del volontariato, di riconoscimento/patrocinio da parte di altre Istituzioni.
3. Le richieste di provvidenze non rientranti nei settori disciplinati dal Capo II sono istruite dalla struttura individuata dalla Direzione Generale, d'intesa con il Sindaco, che vi provvede nel rispetto del Regolamento e dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 9 Partecipazione al procedimento

1. Per quanto attiene alla partecipazione al procedimento, si fa esplicito riferimento allo spirito ed alla lettera del Capo III della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e dello Statuto comunale, con lo scopo di facilitare la relazione dei cittadini con l'Amministrazione municipale e di garantire pari e concrete opportunità nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni del Comune.

Art. 10 Condizioni generali di concessione

1. Il Comune resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative od attività alle quali abbia accordato provvidenze, né rispetto alla gestione di soggetti che ricevano contributi annuali.
3. I soggetti titolari di provvidenze sono tenuti a far risultare nei materiali mediante i quali promuovono le rispettive attività, o ne danno informazione, che le stesse sono realizzate con il supporto del Comune.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI AUSILI FINANZIARI

Art. 11 Termini di presentazione delle richieste

1. Fatta salva la disciplina specifica di cui al Capo II di questo Regolamento, la scadenza per la presentazione, a pena di decadenza, delle richieste di sovvenzioni, contributi e altri ausili economici, è fissata come segue:
 - per l'attività ordinaria annuale al 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo;
 - per le altre attività e iniziative, compresi gli acquisti e i lavori, entro il 30 novembre per iniziative che trovano realizzazione nel primo semestre dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile per quelle che si realizzano il secondo semestre;
 - solo per iniziative straordinarie di particolare rilevanza per la comunità cittadina, entro 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, dell'attività, dell'avvio del lavoro o dell'effettuazione dell'acquisto.
2. La Giunta comunale può altresì deliberare l'emanazione di bandi, definendo contestualmente i criteri per l'erogazione delle relative provvidenze annuali e/o pluriennali al fine di promuovere e sostenere specifici progetti coerenti con le linee di indirizzo dell'Amministrazione.
3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 del presente articolo è disposto compatibilmente con l'ammontare delle risorse disponibili a bilancio, al netto delle risorse eventualmente destinate su bandi per specifiche iniziative. Il bando dovrà prevedere quali soggetti possono partecipare, i criteri, i termini e le condizioni per la partecipazione.
4. Non possono essere presentate domande di contributo per iniziative già effettuate o in corso di svolgimento alla data di presentazione della domanda oppure alla data di pubblicazione del bando in relazione a quanto disposto dal comma 3.
5. Non è ammessa alcuna erogazione, anche in fase di liquidazione, nei confronti di beneficiari che presentino posizioni debitorie non sanate nei confronti dell'Amministrazione e delle società da essa controllate.

Art. 12 Modalità di erogazione delle provvidenze

1. L'erogazione delle provvidenze si ispira a criteri di trasparenza, correttezza, semplificazione ed uniformità delle procedure.
2. Salvo quanto previsto al Capo II, ed esclusi le erogazioni per importi a fino a 1.000,00 euro compresi e gli acquisti, per i quali la liquidazione si intende interamente a saldo dietro rendicontazione da presentare nei termini di cui all'art. 13 c. 3, le provvidenze in forma di contributo, sovvenzione o altro ausilio finanziario sono disposte: per il 50% ad esecutività del provvedimento di assegnazione e per il restante 50% a saldo, su presentazione della relazione consuntiva sull'attività ammessa a finanziamento, corredata da un analitico riepilogo delle spese sostenute, debitamente documentate fino all'importo della spesa ammessa, quale

risulta dal provvedimento di assegnazione, e delle entrate conseguite. Per le attività annuali i beneficiari dovranno produrre il bilancio fiscale regolarmente approvato dagli organismi competenti.

3. Tutte le provvidenze relative ad attività, iniziative, acquisti o lavori sono erogate da un solo centro di spesa.

Art. 13 Rideterminazione e revoca

1. Ciascun Servizio competente per materia verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune secondo le modalità ritenute più opportune.
2. In sede di liquidazione del contributo sono escluse le voci di spesa non ammesse in sede di assegnazione dello stesso, nonché le voci di spesa per le quali la documentazione presentata è parziale o irregolare. Eventuali spese impreviste o non preventivate necessarie per la realizzazione dell'attività oggetto del contributo sono accettate a consuntivo se adeguatamente motivate e indicate nella relazione illustrativa. Il loro riconoscimento non può determinare aumento del contributo.
3. Il contributo assegnato verrà rideterminato, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero delle eventuali anticipazioni già corrisposte, maggiorate dell'interesse legale, nei seguenti casi:
 - a) sostanziali difformità fra il bilancio preventivo ed il consuntivo, effettivamente prodotto e documentato, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta di cui all'art. 7 comma 4, ivi inclusa la mancata documentazione delle spese fino all'importo della spesa ammessa ed il mancato rispetto dei limiti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b);
 - b) attività svolta in pareggio o in avanzo senza l'intervento economico dell'Amministrazione; solo per l'attività annuale ordinaria, in presenza di un avanzo di amministrazione, l'ufficio competente dispone la liquidazione dell'importo del contributo dietro presentazione da parte del beneficiario di idonea dichiarazione di impegno relativa all'utilizzo dello stesso contributo per attività statutarie dell'anno seguente secondo i criteri stabiliti dalla Giunta all'art. 7 comma 4; in assenza di rendicontazione sull'utilizzo del contributo si provvederà alla rideterminazione e al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali;
 - c) manchevolezze, irregolarità, difformità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative o comunque tali da incidere in maniera sostanziale sulla valutazione dell'attività effettuata a preventivo;
 - d) inagibilità o non conformità dell'opera alla normativa vigente, in caso di realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi di cui al Capo II;
 - e) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo, mancata rendicontazione dell'attività entro i termini di 8 mesi dalla loro conclusione, salvo diverso termine stabilito dalla Giunta, rinuncia formale da parte del beneficiario;
 - f) cumulo di finanziamenti previsti al Capo I Sezione I del presente Regolamento concessi da altre strutture comunali per la medesima iniziativa o per iniziative riconducibili ad un progetto unitario.
4. La rinuncia o la mancata realizzazione di un'iniziativa per due volte nell'arco di 24 mesi comporta la non assegnazione per l'anno successivo, salvo la rinuncia o mancata realizzazione siano dovute a cause non imputabili all'organizzatore.
5. La rideterminazione avviene, in diminuzione, in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate fino alla spesa ammessa, secondo le modalità stabilite dalla Giunta di cui all'art. 7 c. 4 lett. c). La rideterminazione e la revoca del contributo sono disposti con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio competente per materia.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 14 Modalità di presentazione delle richieste

1. Le prestazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. e) del presente Regolamento, sono soggette ai criteri della priorità dell'interesse all'utilizzo o allo svolgimento della prestazione da parte del Comune e sono concesse compatibilmente con l'effettiva disponibilità di risorse umane e materiali.
2. Compete alla Giunta comunale la definizione di modalità, procedure, compresi i bandi, e criteri di graduazione delle priorità di accoglimento delle domande di vantaggi economici, nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) trasparenza, parità di accesso e omogeneità dei criteri di valutazione;
 - b) programmazione delle richieste di supporto logistico, prevedendo scadenze periodiche per la ricognizione dei fabbisogni;
 - c) valutazione unitaria delle richieste di supporto logistico a livello comunale, coordinando diversi canali di ricezione delle domande a livello centrale e decentrato;
 - d) cumulabilità della concessione di vantaggi economici e del patrocinio rispetto ad altre tipologie di provvidenze.
3. Rimane esclusa la possibilità di derivare utenze da impianti tecnologici di proprietà comunale, senza autorizzazione, nonché di modificare i medesimi.
4. E' fatto incarico agli Uffici affidatari dei beni di proprietà o nella disponibilità del Comune di assicurarne il razionale e coordinato utilizzo, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta.
5. L'utilizzo delle strutture sportive in affidamento all'Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento è disciplinato dall'Azienda con apposito Regolamento.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PATROCINIO

Art. 15 Modalità e termini di presentazione delle richieste

1. Il Patrocinio viene attribuito dal Sindaco su istanza di parte. Il Sindaco può avvalersi di motivata proposta istruttoria da parte della struttura operativa competente per materia, secondo i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI SETTORI

SEZIONE I - POLITICHE ABITATIVE, WELFARE E COESIONE SOCIALE

Art. 16 Finalità

1. Il Comune di Trento, nel quadro degli obiettivi che promuovono lo sviluppo sociale, la promozione umana dei propri cittadini, opera per il raggiungimento della massima diffusione possibile, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delle attività di promozione sociale, anche attraverso interventi di contrasto al disagio abitativo, in una prospettiva prevalente di prevenzione, assistenza, tutela, valorizzazione e coordinamento del tessuto dei soggetti e dell'impegno sociale del libero associazionismo e del volontariato.

Art. 17 Contributi in conto investimento

1. Il Comune sostiene le finalità di cui alla presente Sezione anche attraverso interventi strutturali, concedendo contributi individuati secondo i seguenti criteri:
 - a) capacità e coerenza della proposta progettuale nella risposta ai bisogni sociali;
 - b) utilità e impatto dell'attività sul territorio;
 - c) rapporto costi e benefici dell'intervento.

SEZIONE II - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, TURISMO

Art. 18 Finalità

1. Il Comune di Trento, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei propri cittadini, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sostiene le attività di:
 - a) promozione, divulgazione, formazione e produzione in ambito culturale, con l'obiettivo di favorire la creazione di reti sul territorio cittadino, sostenere il libero associazionismo e il volontariato, promuovere un'offerta culturale ampia, accessibile e diffusa. Il Comune riconosce alla cultura un ruolo centrale per lo sviluppo del territorio in una dimensione di benessere sociale e relazionale, ma anche come elemento strategico per valorizzare e rigenerare il tessuto urbano in termini di attrattività economica e turistica, avendo a riferimento una dimensione di rilievo comunale;
 - b) promozione della partecipazione giovanile, in una dimensione di cittadinanza attiva e responsabile, sviluppo dell'imprenditorialità, dell'innovazione, della creatività e della sperimentazione in diversi ambiti. Il Comune riconosce particolare valore a progettualità che si sviluppino dal basso con il coinvolgimento attivo di giovan* e ragazz*, dando valore al volontariato quale opportunità di apprendimento attraverso l'esperienza.

Art. 19 Soggetti con capitolo a bilancio

1. Il Comune di Trento sostiene con l'assegnazione di contributi finanziari, il cui importo è iscritto in apposito capitolo di bilancio, l'attività di soggetti dei quali è socio fondatore, socio statutario, vi è rappresentato per obbligo legale o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumono un ruolo centrale nelle politiche comunali di settore. Le relazioni con i predetti enti sono regolamentate da accordi o rapporti convenzionali, che definiscano interesse pubblico, finalità, ambito di intervento ed obiettivi generali perseguiti.
2. Il Comune di Trento sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 1 mediante:
 - a) versamento della quota associativa, ove prevista;
 - b) assegnazione di contributo finanziario, la cui misura è definita dal Comune sulla base degli stanziamenti a bilancio e delle priorità strategiche di indirizzo, tenuto conto degli elementi di programmazione fatti pervenire dagli Enti.
3. I soggetti di cui al comma 1. presentano al Comune di Trento, entro il 31 agosto di ciascun anno, gli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nell'esercizio successivo in attuazione degli accordi di cui al comma 1, al fine di prevedere lo stanziamento nel bilancio di previsione del contributo finanziario.
4. Il contributo finanziario di cui al comma 3. viene liquidato in acconto nella misura del 90%, contestualmente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione e, nella misura del 10% a saldo, su presentazione di apposita rendicontazione complessiva delle attività realizzate ammesse a contributo.
5. La richiesta di liquidazione del saldo deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta in attuazione dell'accordo di cui al comma 1 e dei relativi risultati, corredata da un riepilogo anche sintetico delle entrate e delle uscite connesse, nonché dal bilancio consuntivo di esercizio, dalla relazione dell'organo di revisione dei conti e da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti la coerenza tra il bilancio complessivo e la

rendicontazione delle attività attuative dell'accordo. Qualora l'ambito di collaborazione di cui all'accordo coincida con la totalità dell'attività dell'Ente, la verifica in relazione all'impiego del contributo sarà svolta rispetto all'intero bilancio consuntivo.

6. Coerentemente con l'intendimento di assicurare continuità operativa agli Enti a bilancio, in ragione della valenza strategica dei medesimi e del ruolo di rilievo che gli stessi rivestono per lo sviluppo delle politiche comunali di settore, la liquidazione del contributo può essere disposta anche in presenza di un avanzo di bilancio, a condizione che sia attestato - con apposita dichiarazione del legale rappresentante e dell'organo di controllo o di revisione, ove presente, del soggetto beneficiario - che l'avanzo delle attività realizzate non è stato, né verrà distribuito, in forma diretta o in forma indiretta, ai soci o agli associati.
7. In caso di mancata presentazione della rendicontazione, ovvero in caso di mancata effettuazione delle attività programmate, ovvero in ipotesi di rendicontazione delle attività svolte che chiuda in avanzo in assenza dei requisiti di cui al comma precedente, il servizio di merito procede, rispettivamente con revoca o rideterminazione del contributo in ragione dell'avanzo, al fine di garantire il solo pareggio, verificatosi ed in rapporto all'incidenza del contributo del Comune sul totale delle fonti di copertura della spesa.

SEZIONE III - SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO

Art. 20 Finalità

1. Il Comune di Trento, nell'ambito della normativa di riferimento, sostiene progetti di cooperazione internazionale al fine di ridurre le diseguaglianze, sradicare la povertà, sostenere l'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, prevenire conflitti e sostenere processi di pacificazione.
2. Sono ammissibili a contributo:
 - a) progetti che, effettuati sul territorio comunale, favoriscano la sensibilizzazione della popolazione cittadina alle tematiche della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo;
 - b) progetti che, effettuati all'estero aiutino le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo a realizzare l'autosufficienza in uno o più dei seguenti ambiti: interculturalità e pacifica convivenza, diritti umani e libertà fondamentali, democrazia e "Stato di diritto";
 - c) i progetti che, effettuati all'estero, aiutino le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo a realizzare l'autosufficienza in uno o più dei seguenti settori: istruzione, formazione professionale, sanità, sviluppo economico e tutela ambientale.

Art. 21 Requisiti dei soggetti richiedenti

1. Ai fini dell'accesso ai contributi nel settore della solidarietà internazionale i soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) sede legale o sede operativa all'interno del territorio comunale;
 - b) essere costituite, al momento della presentazione della domanda di contributo, da almeno tre anni ed operare, per espressa previsione statutaria, nei settori della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo, anche come ambito di intervento secondario.
2. Possono altresì presentare domanda soggetti pubblici e privati senza fini di lucro con o senza sede legale nel territorio comunale dei quali il Comune di Trento risulti essere già socio al momento della presentazione della domanda di contributo.

SEZIONE IV - SPORT

Art. 22 Finalità

1. Il Comune sostiene le attività e le manifestazioni che favoriscono l'avviamento allo sport e la pratica dell'attività sportiva sul territorio comunale, anche attraverso interventi strutturali su impianti sportivi. A tal fine, oltre che per le attività di cui all'art. 8, concede contributi per spese di realizzazione, sistemazione e ristrutturazione di strutture e impianti sportivi.

Art. 23 Termini di presentazione delle richieste

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1 sono definiti i seguenti termini:
 - a) le domande di contributo per la gestione ordinaria devono essere presentate entro il 31 maggio per l'attività della stagione sportiva conclusa;
 - b) le domande di contributo per manifestazioni sportive devono essere presentate entro il 31 maggio per quelle che si realizzano nel secondo semestre dell'anno in corso ed entro il 30 novembre per iniziative che trovano realizzazione nel primo semestre dell'anno successivo;
 - c) le domande di contributo per la realizzazione, sistemazione e ristrutturazione di impianti sportivi devono essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 24 Disposizioni particolari per la realizzazione, sistemazione e ristrutturazione di impianti sportivi

1. I contributi per la realizzazione, sistemazione e ristrutturazione di impianti sportivi sul territorio comunale possono essere erogati, nei limiti delle disponibilità a bilancio, previa stipula di una convenzione che stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.
2. I beneficiari possono essere gestori di impianti sportivi di proprietà comunale o associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi di proprietà privata.
3. La convenzione regola le reciproche obbligazioni ed, in particolare, fissa i termini ed i tempi per la realizzazione dell'intervento progettato, le modalità di rendicontazione da parte del beneficiario e di pagamento del contributo assegnato. Per gli impianti di proprietà privata la convenzione prevede l'impegno del beneficiario di vincolare l'impianto ad uso sportivo per almeno quindici anni nonché la sua messa in disponibilità per iniziative organizzate o promosse dal Comune di Trento.
4. L'assegnazione del contributo costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento.
5. Il contributo viene determinato nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile al netto di eventuali contributi di altro Ente pubblico.
6. La spesa ammissibile viene determinata tenendo conto dei costi che risultano necessari e giustificabili, compresi nell'importo complessivo del progetto di cui alla lettera e) del punto 1.3 dell'articolo 25.

Art. 25 Criteri per la ristrutturazione, sistemazione e realizzazione di impianti sportivi

1. Vengono individuati i seguenti criteri ed elementi per la determinazione delle provvidenze in caso di ristrutturazione, sistemazione e realizzazione di impianti sportivi:
 - a) finalità ed obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
 - b) qualità del progetto esecutivo redatto ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici (completo di relazione illustrativa delle opere in progetto, computo metrico-estimativo ed elaborati grafici di dettaglio);
 - c) piano di finanziamento;

- d) relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
- e) importo complessivo per la realizzazione dell'intervento, con dettaglio delle spese di progettazione, per la direzione dei lavori, della sicurezza, di collaudo e dell'IVA applicata;
- f) autorizzazione del proprietario dell'impianto, se soggetto diverso dal richiedente.

Art. 26 Liquidazione delle provvidenze

1. I contributi di cui alla presente sezione sono liquidati come segue:
 - a) contributi per gestione ordinaria: in un'unica soluzione, al termine dell'attività;
 - b) contributi per manifestazioni sportive: in un'unica soluzione, al termine della manifestazione;
 - c) contributi per la realizzazione, sistemazione e ristrutturazione di impianti sportivi: in tre fasi, ossia il 20% alla sottoscrizione del disciplinare, il 40% al raggiungimento del 60% dei lavori, il 40% a saldo. la documentazione da produrre a corredo dell'istanza di assegnazione e di liquidazione.

SEZIONE V - PRIMA INFANZIA E POLITICHE CONCILIATIVE

Art. 27 Finalità

1. Il Comune di Trento, nel rispetto delle competenze dell'Ente provinciale e in attuazione del principio di sussidiarietà, concorre alla gestione di un sistema di opportunità che favorisca lo sviluppo dei bambini e delle bambine e promuova politiche di pari opportunità fra donne e uomini, anche in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori.
2. A tal fine, i destinatari delle provvidenze per le finalità di cui al comma precedente sono esclusivamente genitori di bambini la cui domanda di inserimento al nido del Comune di Trento non sia stata accolta.
3. Il Comune di Trento può erogare contributi alle scuole dell'infanzia equiparate, ad integrazione del contributo provinciale previsto dall'art. 106 della Legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, secondo modalità e criteri stabiliti con delibera di Giunta.
4. Sono esclusi dalla presente previsione gli interventi previsti dalla Legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002.

Art. 28 Criteri di concessione delle provvidenze

1. Le provvidenze potranno essere assegnate sulla base della condizione economico patrimoniale del nucleo familiare e qualora il bambino o la bambina frequenti un servizio educativo per la prima infanzia accreditato nel sistema provinciale.

Art. 29 Norma transitoria finale

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 marzo 2026, e verrà applicato a tutte le procedure la cui istanza sia stata inviata dopo tale data. Per tutte le domande presentate fino al 28 febbraio 2026 continueranno ad applicarsi le regole attualmente vigenti.

Sono abrogati i seguenti Regolamenti:

- Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 15.03.1995, n. 48 e ss.mm.;

- Regolamento per l'erogazione di benefici per attività culturali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27.07.1993 n. 211 e ss.mm.;
- Regolamento per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 26 settembre 2001 n. 117 e ss.mm.;
- Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio-assistenziali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 10.09.1996 n. 116 e ss.mm.;
- Regolamento per l'erogazione di contributi nei settori della solidarietà internazionale e della cooperazione, decentrata allo sviluppo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 07.11.2000 n. 141 e ss.mm.;
- Regolamento per la disciplina degli interventi finanziari finalizzati al superamento di emergenze abitative transitorie, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28.12.1994 n. 213 e ss.mm.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale 03.02.2026 n. 10 ed esplica i propri effetti a decorrere dal **1 marzo 2026**.

La Segretaria generale
dott.ssa Lorenza Moresco

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).